Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 ottobre 2023
(OR. en)

14720/23
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2023/0359(NLE)

PECHE 478

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 ottobre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 587 final - Annex 1
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda alcuni stock ittici di acque profonde

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 587 final - Annex 1.

All.: COM(2023) 587 final - Annex 1

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.10.2023
COM(2023) 587 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Consiglio

che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda alcuni stock ittici di acque profonde

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:	TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
ALLEGATO IA:	Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana francese
ALLEGATO IB:	Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1
ALLEGATO IC:	Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO
ALLEGATO ID:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO IE:	Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO
ALLEGATO IF:	Tonno australe — Zone di distribuzione
ALLEGATO IG:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO IH:	Zona della convenzione SPRFMO
ALLEGATO IJ:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IK:	Zona dell'accordo SIOFA
ALLEGATO IL:	Zona della convenzione IATTC
ALLEGATO II:	Sforzo di pesca dei pescherecci nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e
ALLEGATO III:	Zone di gestione dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4
ALLEGATO IV:	Chiusure stagionali ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva
ALLEGATO V:	Autorizzazioni di pesca
ALLEGATO VI:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO VII:	Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO VIII:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IX:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO X:	Zona dell'accordo SIOFA
ALLEGATO XI:	Modifiche del regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda gli stock di acque profonde

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE

IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolatori.

Ai fini del presente regolamento e per facilitare la consultazione è fornita di seguito una tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati. Gli allegati da IA a IL fanno parte dell'allegato I.

Tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati del presente regolamento

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Ammodytes spp.	SAN	Cicerelli
Aphanopus carbo	BSF	Pesce sciabola nero
Argentina silus	ARU	Argentina
Beryx spp.	ALF	Berici
Brosme brosme	USK	Brosme
Caproidae	BOR	Pesci tamburo
Centroscymnus coelolepis	CYO	Squalo portoghese
Chaceon spp.	GER	Granchi rossi di fondale
Chionoecetes spp.	PCR	Grancevole artiche
Clupea harengus	HER	Aringa
Coryphaenoides rupestris	RNG	Granatiere di roccia
Dissostichus eleginoides	TOP	Moro oceanico
Dissostichus mawsoni	TOA	Austromerluzzo
Dissostichus spp.	TOT	Austromerluzzi
Engraulis encrasicolus	ANE	Acciuga
Euphausia superba	KRI	Krill antartico
Gadus morhua	COD	Merluzzo bianco
Glyptocephalus cynoglossus	WIT	Passera lingua di cane
Hippoglossoides platessoides	PLA	Passera canadese
Hoplostethus atlanticus	ORY	Pesce specchio atlantico
Illex illecebrosus	SQI	Totano
Lepidorhombus spp.	LEZ	Lepidorombi
Leucoraja fullonica	RJF	Razza spinosa
Leucoraja naevus	RJN	Razza cuculo
Limanda ferruginea	YEL	Limanda a coda gialla
Lophiidae	ANF	Rane pescatrici
Macrourus spp.	GRV	Granatieri
Macrourus berglax	RHG	Granatiere berglax
Makaira nigricans	BUM	Marlin azzurro
Mallotus villosus	CAP	Capelin
Melanogrammus aeglefinus	HAD	Eglefino

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Merlangius merlangus	WHG	Merlano
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Micromesistius poutassou	WHB	Melù
Microstomus kitt	LEM	Limanda
Molva dypterygia	BLI	Molva azzurra
Molva molva	LIN	Molva
Nephrops norvegicus	NEP	Scampo
Pagellus bogaraveo	SBR	Occhialone
Pandalus borealis	PRA	Gamberetto boreale
Penaeus spp.	PEN	Mazzancolle
Pleuronectes platessa	PLE	Passera di mare
Pleuronectiformes	FLX	Pesci piatti
Pollachius pollachius	POL	Merluzzo giallo
Pollachius virens	POK	Merluzzo carbonaro
Pseudopentaceros spp.	EDW	Pentaceri australi
Raja brachyura	RJH	Razza a coda corta
Leucoraja circularis	RJI	Razza rotonda
Raja clavata	RJC	Razza chiodata
Raja microocellata	RJE	Razza dagli occhi piccoli
Raja montagui	RJM	Razza maculata
Raja undulata	RJU	Razza ondulata
Rajiformes	SRX	Razze
Reinhardtius hippoglossoides	GHL	Ippoglosso nero
Rostroraja alba	RJA	Razza bianca
Scomber scombrus	MAC	Sgombro
Scophthalmus maximus	TUR	Rombo chiodato
Scophthalmus rhombus	BLL	Rombo liscio
Sebastes spp.	RED	Scorfani
Solea solea	SOL	Sogliola
Solea spp.	SOO	Sogliole
Sprattus sprattus	SPR	Spratto
Squalus acanthias	DGS	Spinarolo
Tetrapturus albidus	WHM	Marlin bianco

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Thunnus alalunga	ALB	Alalunga
Thunnus maccoyii	SBF	Tonno australe
Thunnus obesus	BET	Tonno obeso
Thunnus thynnus	BFT	Tonno rosso
Trachurus murphyi	CJM	Sugarello cileno
Trachurus spp.	JAX	Suri/sugarelli
Trisopterus esmarkii	NOP	Busbana norvegese
Urophycis tenuis	HKW	Musdea americana
Xiphias gladius	SWO	Pesce spada

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM DA 1 A 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

PARTE A

Stock per i quali l'Unione decide autonomamente

Tabella 1			
Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*	Zona:	8 (ANE/08.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Tabella 2			
Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	0 (1)	TAC analitico	
Portogallo	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)		
(1)	Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.		

Tabella 3			
Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	pm (1)(2)	TAC precauzionale	
Germania	pm (1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	pm (1)(2)		
Unione	pm (1)(2)		
TAC	pm (1)(2)		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
(2)	In aggiunta a questi contingenti, uno Stato membro può attribuire ai pescherecci battenti la sua bandiera che partecipano a prove di monitoraggio elettronico a distanza un'assegnazione supplementare entro un limite complessivo pari al 30 % del contingente ad esso assegnato. Ogni peschereccio che partecipa alle prove di monitoraggio elettronico a distanza non cattura più di 300 kg. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (COD/03AS_REM). Ciò non pregiudica la stabilità relativa.		

Tabella 4			
Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)

Spagna	pm	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	pm	
Portogallo	pm	
Unione	pm	
TAC	3 622	

Tabella 5			
Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	pm	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm		
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	4 650		

Tabella 6			
Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	8 (WHG/08.)
Anni	**2024 e 2025 (ciascun anno)**		
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm		
Unione	pm		
TAC	1 347		

Tabella 7			
Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	pm	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm		
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	17 445		

Tabella 8			
Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	3a (NEP/03A.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Tabella 9			
Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (NEP/8ABDE.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Tabella 10			
Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	8c, unità funzionale 25 (NEP/8CU25)
Anni	**2024 e 2025 (ciascun anno)**		
Spagna	0	TAC analitico	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0		

Tabella 11			
Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	8c, unità funzionale 31 (NEP/8CU31)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm		
Unione	pm		
TAC	12,4		

Tabella 12			
Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	pm (1)	TAC precauzionale	
Portogallo	pm (1)		
Unione	pm (1)(2)		
TAC	pm (1)(2)		

(1) Non può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione 9a.

(2) Nei limiti di questi contingenti, nell'unità funzionale 30 della divisione 9a (NEP/*9U30) non può essere prelevato un quantitativo superiore a:

pm

Tabella 13			
Specie:	Mazzancolle *Penaeus* spp.	Zona:	Acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia	Da fissare (1)	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (1)(2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare (1)(2)		

(1) La pesca delle mazzancolle *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata in acque di profondità inferiore a 30 metri.

(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Francia.

		Tabella 14	
Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	2 349		

		Tabella 15	
Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7b e 7c (PLE/7BC.)
Anni	**2024, 2025 e 2026 (ciascun anno)**		
Francia	pm	TAC precauzionale	
Irlanda	pm		
Unione	pm		
TAC	15		

		Tabella 16	
Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (PLE/8/3411)
Anni	**2024 e 2025 (ciascun anno)**		
Spagna	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm		
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	124		

		Tabella 17	
Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (POL/8ABDE.)
Anni	**2024 e 2025 (ciascun anno)**		
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm		
Unione	pm		
TAC	698		

		Tabella 18	
Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	Zona:	8c (POL/08C.)

Anni	**2024 e 2025 (ciascun anno)**		
Spagna	pm		TAC analitico
Francia	pm		
Unione	pm		
TAC	78		

		Tabella	**19**
Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Anni	**2024 e 2025 (ciascun anno)**		
Spagna	pm (1)		TAC analitico
Portogallo	pm (1)(2)		
Unione	pm (1)		
TAC	96 (2)		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 8c (POL/*08C.).

(2) In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

		Tabella	**20**
Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 (SOL/3ABC24)
Danimarca	pm		TAC analitico
Germania	pm (1)		
Paesi Bassi	pm (1)		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

(1) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a e delle sottodivisioni 22-24.

		Tabella	**21**
Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7b e 7c (SOL/7BC.)
Anni	**2024, 2025 e 2026 (ciascun anno)**		
Francia	pm		TAC precauzionale
Irlanda	pm		
Unione	pm		
TAC	15		

		Tabella	**22**
Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	8a e 8b (SOL/8AB.)
Belgio	pm		TAC analitico
Spagna	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		

Unione	pm	
TAC	2 489	

Tabella 23			
Specie:	Sogliole *Solea* spp.	Zona:	8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Anni	**2024 e 2025 (ciascun anno)**		
Spagna	pm	TAC precauzionale	
Portogallo	pm		
Unione	pm (1)		
TAC	435 (1)		
(1)	Nei limiti di questi contingenti, non possono essere prelevati quantitativi di sogliola (*Solea solea*) superiori a (SOL/8CDE34): 209		

Tabella 24			
Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	Zona:	9 (JAX/09.)
Spagna	pm (1)	TAC analitico	
Portogallo	pm (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	pm		
TAC	173 873		
(1)	Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).		

Tabella 25			
Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	Zona:	10; acque dell'Unione della zona Copace(1) (JAX/X34PRT)
Portogallo	Da fissare	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare (2)		
(1)	Acque circostanti le Azzorre.		
(2)	Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.		

Tabella 26			
Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	Zona:	acque dell'Unione della zona Copace(1) (JAX/341PRT)
Portogallo	Da fissare	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare (2)		
(1)	Acque circostanti Madera.		
(2)	Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.		

Tabella 27				
Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.		Zona:	acque dell'Unione della zona Copace[1] (JAX/341SPN)
Spagna	Da fissare		TAC precauzionale	
Unione	Da fissare	(2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare	(2)		

(1) Acque circostanti le Isole Canarie.

(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Spagna.

PARTE B

Stock condivisi

Tabella 1			
Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse *Ammodytes* spp.	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a
Danimarca	pm (1)	TAC analitico	
Germania	pm (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	pm (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

(1) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R) (1)	(SAN/234_2R)(1)	(SAN/234_3R)(1)	(SAN/234_4)(1)	(SAN/234_5R)(1)	(SAN/234_6)(1)	(SAN/234_7R)(1)
Danimarca	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Germania	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Svezia	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Unione	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Regno Unito	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Totale	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

(1) Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

Tabella 2			
Specie:	Argentina *Argentina silus*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
Germania	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 3			
Specie:	Argentina *Argentina silus*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a (ARU/3A4-C)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	
Germania	pm		
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 4			
Specie:	Argentina *Argentina silus*	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (ARU/567.)
Germania	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 5			
Specie:	Brosme *Brosme brosme*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
Germania	pm (1)	TAC precauzionale	
Francia	pm (1)		
Altri	pm (1)(2)		
Unione	pm (1)		
Regno Unito	pm (1)		
TAC	pm		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
(2)	Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).		

Tabella 6			
Specie:	Brosme *Brosme brosme*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
Danimarca	pm (1)	TAC precauzionale	
Germania	pm (1)		
Francia	pm (1)		
Svezia	pm (1)		
Altri	pm (2)		
Unione	pm (1)		

Regno Unito	pm	(1)
TAC	pm	

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).

(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).

Tabella 7

Specie:	Brosme *Brosme brosme*	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (USK/567EI.)

Germania	pm	(1)	TAC precauzionale
Spagna	pm	(1)	
Francia	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Altri	pm	(2)	
Unione	pm	(1)	
Norvegia	pm	(3)(4)(5)	
Regno Unito	pm	(1)	
TAC	pm		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).

(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per peschereccio e in ogni momento nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 non supera il quantitativo (OTH/*5B67-) indicato di seguito. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

pm

(4) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5:

molva (LIN/*5B67-)	pm
brosme (USK/*5B67-)	pm

(5) I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo:

pm

Tabella 8

Specie:	Brosme *Brosme brosme*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (USK/04-N.)

Belgio	pm	TAC precauzionale
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	pm	
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Unione	pm	
TAC	Non pertinente	

Tabella 9

Specie:	Pesci tamburo *Caproidae*		Zona:	6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca		pm	TAC precauzionale	
Irlanda		pm		
Unione		pm		
Regno Unito		pm		
TAC		pm		

Tabella 10

Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*			Zona:	3a (HER/03A.)
Danimarca		pm	(1)(2)(3)	TAC analitico	
Germania		pm	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia		pm	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione		pm	(1)(2)(3)		
Norvegia		pm	(2)		
TAC		pm			

(1) Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca	pm
Germania	pm
Svezia	pm
Unione	pm
Norvegia	pm

(3) Condizione speciale: fino al 50 % di questo quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4 (HER/*04-UK) e il 50 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*4B-EU).

Tabella 11

Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*			Zona:	Acque dell'Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca		pm		TAC analitico	
Germania		pm		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia		pm			
Paesi Bassi		pm			
Svezia		pm			
Unione		pm			
Isole Fær Øer		pm			
Norvegia		pm	(2)		
Regno Unito		pm			
TAC		pm			

(1) Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di questo contingente, nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*04B-C) non può essere prelevato un quantitativo superiore a:

	pm	
Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N un quantitativo superiore a quello indicato di seguito: Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)		
Unione	pm	

			Tabella 12	
Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/4N-S62)
Svezia	pm	(1)	TAC analitico	
Unione	pm		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm			
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.			

			Tabella 13	
Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	3a (HER/03A-BC)
Danimarca	pm	(1)(2)(3)	TAC analitico	
Germania	pm	(1)(2)(3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	pm	(1)(2)(3)		
Unione	pm	(1)(2)(3)		
TAC	pm	(2)		
(1)	Esclusivamente per l'aringa prelevata come cattura accessoria durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.			
(2)	Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:			
	Danimarca	pm		
	Germania	pm		
	Svezia	pm		
	Unione	pm		
(3)	Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*4-EU-BC).			

			Tabella 14	
Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*		Zona:	4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a (HER/2A47DX)
Belgio	pm		TAC analitico	
Danimarca	pm		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm			
Francia	pm			
Paesi Bassi	pm			
Svezia	pm			
Unione	pm			
Regno Unito	pm			
TAC	pm			

(1)	Esclusivamente per l'aringa prelevata come cattura accessoria durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

Tabella 15

Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*			Zona:	4c e 7d [2] (HER/4CXB7D)
Belgio		pm	(3)	TAC analitico	
Danimarca		pm	(3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania		pm	(3)		
Francia		pm	(3)		
Paesi Bassi		pm	(3)		
Unione		pm	(3)		
Regno Unito		pm	(3)		
TAC		pm			

(1)	Esclusivamente per le catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.
(2)	Escluso lo stock di Blackwater, vale a dire lo stock di aringa della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi, nella zona delimitata da una lossodromia che, dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E), corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(3)	Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

Tabella 16

Specie:	Aringa *Clupea harengus*			Zona:	6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b[1] (HER/5B6ANB)
Germania		pm	(2)	TAC precauzionale	
Francia		pm	(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda		pm	(2)		
Paesi Bassi		pm	(2)		
Unione		pm	(2)		
Regno Unito		pm	(2)		
TAC		pm			

(1)	Si tratta dello stock di aringa nella parte della divisione 6a situata a est di 7° O e a nord di 55° N, o a ovest di 7° O e a nord di 56° N, escluso il Clyde.
(2)	È vietata la pesca mirata di aringa nella parte delle divisioni soggette a questo TAC situata tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Tabella 17

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	6aS[1], 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Irlanda		pm	TAC precauzionale	
Paesi Bassi		pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione		pm		
TAC		pm		

(1)	Si tratta dello stock di aringa nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Tabella 18

Specie:	*Aringa*	Zona:	7a[1]

	Clupea harengus		(HER/07A/MM)
Irlanda		pm	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione		pm	
Regno Unito		pm	
TAC		pm	
(1)	Da questa zona è sottratta la zona delimitata: - a nord, dalla latitudine 52° 30' N, - a sud, dalla latitudine 52° 00' N, - a ovest, dalla costa dell'Irlanda, - a est, dalla costa del Regno Unito.		

		Tabella	**19**
Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona: 7e e 7f (HER/7EF.)
Francia		pm	TAC precauzionale
Unione		pm	
Regno Unito		pm	
TAC		pm	

		Tabella	**20**
Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona: 7a, a sud di 52° 30' N; 7g(1), 7h(1), 7j(1) e 7k(1) (HER/7G-K.)
Germania		pm (2)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Francia		pm (2)	
Irlanda		pm (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi		pm (2)	
Unione		pm (2)	
Regno Unito		pm (3)	
TAC		pm	
(1)	La zona è aumentata dell'area delimitata: - a nord, dalla latitudine 52° 30' N, - a sud, dalla latitudine 52° 00' N, - a ovest, dalla costa dell'Irlanda, - a est, dalla costa del Regno Unito.		
(2)	Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione.		
(3)	Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture le amministrazioni della pesca del Regno Unito comunicano il nome della nave/i nomi delle navi alla "Marine Management Organisation" (Organizzazione per la gestione dell'ambiente marino).		

		Tabella	**21**
Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona: Skagerrak (COD/03AN.)

Belgio	pm	TAC analitico
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Unione	pm	
TAC	pm	

		Tabella 22	
Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	pm (1)	TAC analitico	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm (1)		
Paesi Bassi	pm (1)		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm (2)		
Regno Unito	pm (1)		
TAC	pm		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

(2) Di cui non può essere prelevato nelle acque dell'Unione (COD/*3AX4-EU) un quantitativo superiore a quello indicato di seguito. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

	pm
Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito. Acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)	
Unione	pm

		Tabella 23	
Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/4N-S62)
Svezia	pm (1)	TAC analitico	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

		Tabella 24	
Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)

Belgio	pm	(1)	TAC precauzionale
Germania	pm	(1)	
Francia	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Unione	pm	(1)	
Regno Unito	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

Tabella 25

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	pm (1)	TAC analitico	
Germania	pm (1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Francia	pm (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	pm (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm (1)		
Regno Unito	pm (1)		
TAC	pm (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

Tabella 26

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	7a (COD/07A.)
Belgio	pm (1)	TAC precauzionale	
Francia	pm (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	pm (1)		
Paesi Bassi	pm (1)		
Unione	pm (1)		
Regno Unito	pm (1)		
TAC	pm (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 27

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	pm (1)	TAC analitico	
Francia	pm (1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Irlanda	pm (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	

Paesi Bassi	pm	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	(1)	
Regno Unito	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

Tabella 28

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*			Zona:	7d (COD/07D.)
Belgio		pm	(1)	TAC analitico	
Francia		pm	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi		pm	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione		pm	(1)		
Regno Unito		pm	(2)		
TAC		pm			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4X).

Tabella 29

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.			Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (LEZ/2AC4-C)
Belgio		pm	(1)	TAC analitico	
Danimarca		pm	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania		pm	(1)		
Francia		pm	(1)		
Paesi Bassi		pm	(1)		
Unione		pm	(1)		
Regno Unito		pm	(1)		
TAC		pm			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).

Tabella 30

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.			Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna		pm	(1)	TAC analitico	
Francia		pm	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda		pm	(1)		
Unione		pm	(1)		
Regno Unito		pm	(1)		

TAC	pm	
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).	

Tabella 31			
Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona: 7 (LEZ/07.)
Belgio	pm	(1)	TAC analitico
Spagna	pm	(2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	pm	(2)	
Irlanda	pm	(2)	
Unione	pm		
Regno Unito	pm	(2)	
TAC	pm		
(1)	Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.		
(2)	Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).		

Tabella 32			
Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona: 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	pm		TAC analitico
Francia	pm		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	pm		
TAC	pm		

Tabella 33			
Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (ANF/2AC4-C)
Belgio	pm	(1)(2)	TAC precauzionale
Danimarca	pm	(1)(2)	
Germania	pm	(1)(2)	
Francia	pm	(1)(2)	
Paesi Bassi	pm	(1)(2)	
Svezia	pm	(1)(2)	
Unione	pm	(1)(2)	
Regno Unito	pm	(1)(2)	
TAC	pm		
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (ANF/*6AN58).		
(2)	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).		

Tabella 34			
Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

Tabella 35			
Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
Belgio	pm [(1)]	TAC precauzionale	
Germania	pm [(1)]		
Spagna	pm [(1)]		
Francia	pm [(1)]		
Irlanda	pm [(1)]		
Paesi Bassi	pm [(1)]		
Unione	pm [(1)]		
Regno Unito	pm [(1)]		
TAC	pm		
[(1)]	Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).		

Tabella 36			
Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	7 (ANF/07.)
Belgio	pm [(1)]	TAC analitico	
Germania	pm [(1)]	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	pm [(1)]		
Francia	pm [(1)]		
Irlanda	pm [(1)]		
Paesi Bassi	pm [(1)]		
Unione	pm [(1)]		
Regno Unito	pm [(1)]		
TAC	pm		
[(1)]	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).		

Tabella 37			
Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	

Unione	pm
TAC	pm

Tabella 38			
Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	3a (HAD/03A.)
Belgio	pm	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Tabella 39					
Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*			Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgio	pm	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento		
Danimarca	pm	(1)			
Germania	pm	(1)			
Francia	pm	(1)			
Paesi Bassi	pm	(1)			
Svezia	pm	(1)			
Unione	pm	(1)			
Norvegia	pm	(2)			
Regno Unito	pm				
TAC	pm				
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).				
(2)	Di cui pm tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione (HAD/*04-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.				
Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito. Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)					
Unione	pm				

Tabella 40					
Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*			Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/4N-S62)
Svezia	pm	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96		
Unione	pm				
TAC	Non pertinente				
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.				

Tabella 41

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HAD/6B1214)
Belgio	pm	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm		
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 42

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (HAD/5BC6A.)
Belgio	pm [(1)]	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm [(1)]		
Francia	pm [(1)]		
Irlanda	pm [(1)]		
Unione	pm [(1)]		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

[(1)] Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HAD/*2AC4.).

Tabella 43

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	pm	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 44

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	7a (HAD/07A.)
Belgio	pm	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		

TAC	pm	

Tabella 45			
Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	3a (WHG/03A.)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Tabella 46			
Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm [(1)]		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

[(1)]	Di cui pm tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione (WHG/*04-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)	
Unione	pm

Tabella 47			
Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	pm [(1)]	TAC analitico	
Francia	pm [(1)]	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Irlanda	pm [(1)]	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm [(1)]	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	pm [(1)]		
TAC	pm [(1)]		

[(1)]	Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

Tabella 48

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*			Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgio		pm	(1)	TAC analitico	
Francia		pm	(1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Irlanda		pm	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi		pm	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione		pm	(1)		
Regno Unito		pm	(1)		
TAC		pm	(1)		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.				

Tabella 49

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*			Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
Belgio		pm		TAC analitico	
Francia		pm		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda		pm		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi		pm			
Unione		pm			
Regno Unito		pm			
TAC		pm			

Tabella 50

Specie:	Merlano e merluzzo giallo *Merlangius merlangus* e *Pollachius pollachius*			Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/4N-S62)
Svezia		pm	(1)	TAC precauzionale	
Unione		pm			
TAC		Non pertinente			
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.				

Tabella 51

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*			Zona:	3a (HKE/03A.)
Danimarca		pm	(1)	TAC analitico	
Svezia		pm	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione		pm			
TAC		pm			
(1)	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.				

Tabella 52

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*			Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (HKE/2AC4-C)
Belgio		pm	(1)(2)	TAC analitico	
Danimarca		pm	(1)(2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania		pm	(1)(2)		
Francia		pm	(1)(2)		
Paesi Bassi		pm	(1)(2)		
Unione		pm	(1)(2)		
Regno Unito		pm	(1)(2)		
TAC		pm			

(1) Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

(2) Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).

Tabella 53

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (HKE/04-N.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	Non pertinente		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Tabella 54

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*			Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
Belgio		pm	(1)	TAC analitico	
Spagna		pm	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia		pm	(1)		
Irlanda		pm	(1)		
Paesi Bassi		pm	(1)		
Unione		pm	(1)		
Regno Unito		pm	(1)		
TAC		pm			

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione della zona 4 nonché verso le acque del Regno Unito e verso le acque internazionali della zona 2a. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente rispettivamente all'Unione o al Regno Unito su base annuale. Gli Stati membri danno notifica preliminare di tali trasferimenti alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)	
Belgio	pm
Spagna	pm
Francia	pm
Irlanda	pm
Paesi Bassi	pm
Unione	pm
Regno Unito	pm

Tabella 55			
Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
Belgio	pm (1)	TAC analitico	
Spagna	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm (1)		
Unione	pm		
TAC	pm		
(1)	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.		

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)	
Belgio	pm
Spagna	pm
Francia	pm
Paesi Bassi	pm
Unione	pm

Tabella 56			
Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2 e 4 (WHB/24-N.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Tabella 57			
Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	pm (1)	TAC analitico	
Germania	pm (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	pm (1)(2)		
Francia	pm (1)		
Irlanda	pm (1)		

Paesi Bassi	pm	(1)
Portogallo	pm	(1)(2)
Svezia	pm	(1)
Unione	pm	(1)(3)
Norvegia	pm	(4)(5)
Isole Fær Øer	pm	
Regno Unito	pm	

TAC Non pertinente

(1) Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di pm tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): pm%

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e verso le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

(3) Condizione speciale: nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen è possibile pescare il quantitativo seguente dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2):

pm

(4) Può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6a a nord di 56° 30' N e nelle zone 6b e 7 a ovest di 12° O (WHB/*46AB7-EU).

(5) Condizione speciale: del contingente norvegese, nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6a a nord di 56° 30' N e nelle zone 6b e 7 a ovest di 12° O può essere pescato il quantitativo seguente:

pm

Tabella 58

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*		Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	pm		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	pm			
Unione	pm	(1)		

TAC Non pertinente

(1) Condizione speciale: nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen è possibile pescare il quantitativo seguente dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2):

pm

Tabella 59

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	pm	(1)(2)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Isole Fær Øer	pm			

TAC Non pertinente

(1) Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.

(2) Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7.

Tabella 60

Specie:	Limanda e passera lingua di cane *Microstomus kitt* e *Glyptocephalus cynoglossus*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (L/W/2AC4-C)
Belgio	pm		TAC precauzionale	
Danimarca	pm			
Germania	pm			
Francia	pm			
Paesi Bassi	pm			
Svezia	pm			
Unione	pm			
Regno Unito	pm			
TAC	pm			

Tabella 61

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (BLI/5B67-)
Germania	pm		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Estonia	pm			
Spagna	pm			
Francia	pm			
Irlanda	pm			
Lituania	pm			
Polonia	pm			
Altri	pm	(1)		
Unione	pm			
Norvegia	pm	(2)		
Isole Fær Øer	pm	(3)		
Regno Unito	pm			
TAC	pm			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(2) Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3) Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Tabella 62

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	pm	(1)	TAC precauzionale	
Spagna	pm	(1)		
Francia	pm	(1)		
Lituania	pm	(1)		
Altri	pm	(1)(2)		
Unione	pm	(1)		

Regno Unito	pm	(1)
TAC	pm	(1)

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).

Tabella 63

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (BLI/24-)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	
Germania	pm		
Irlanda	pm		
Francia	pm		
Altri	pm (1)		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).

Tabella 64

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	
Germania	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Tabella 65

Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	
Germania	pm		
Francia	pm		
Altri	pm (1)		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).

Tabella 66			
Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 67				
Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio	pm	(1)(2)	TAC precauzionale	
Danimarca	pm	(1)(2)		
Germania	pm	(1)(2)		
Francia	pm	(1)		
Paesi Bassi	pm	(1)		
Svezia	pm	(1)(2)		
Unione	pm	(1)		
Regno Unito	pm	(1)(2)		
TAC	pm			
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).			
(2)	Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre un quantitativo pari a 75 tonnellate, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).			

Tabella 68			
Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EI.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Francia	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 69				
Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	pm	(1)	TAC precauzionale	
Danimarca	pm	(1)		
Germania	pm	(1)		

Irlanda	pm	(1)
Spagna	pm	(1)
Francia	pm	(1)
Portogallo	pm	(1)
Unione	pm	(1)
Norvegia	pm	(2)(3)(4)
Isole Fær Øer	pm	(5)(6)
Regno Unito	pm	(1)
TAC	pm	

(1) Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per peschereccio e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

pm

(3) Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

molva (LIN/*5B67-)	pm
brosme (USK/*5B67-)	pm

(4) I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

pm

(5) Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6a a nord di 56° 30' N e 6b (LIN/*6BAN.).

(6) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per peschereccio e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.): pm

Tabella 70

Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (LIN/04-N.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Tabella 71

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NEP/2AC4-C)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	

Germania	pm
Francia	pm
Paesi Bassi	pm
Unione	pm
Regno Unito	pm
TAC	pm

Tabella 72			
Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (NEP/04-N.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Tabella 73			
Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 74			
Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna	pm (1)	TAC analitico	
Francia	pm (1)		
Irlanda	pm (1)		
Unione	pm (1)		
Regno Unito	pm (1)		
TAC	pm (1)		
(1)	Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: Unità funzionale 16 della sottozona 7 (NEP/*07U16)		
Spagna	pm		
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		

Tabella 75			
Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca	0 (1)	TAC analitico	
Svezia	0 (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0 (1)		
(1)	Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.		

Tabella 76			
Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (PRA/2AC4-C)
Danimarca	pm (1)	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	pm (1)		
Svezia	pm (1)		
Unione	pm (1)		
Regno Unito	pm (1)		
TAC	pm (1)		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta di gamberetto boreale.		

Tabella 77			
Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/4N-S62)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Svezia	pm (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.		

Tabella 78			
Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Tabella 79				
Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio		pm	TAC analitico	
Danimarca		pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania		pm		
Francia		pm		
Paesi Bassi		pm		
Unione		pm		
Norvegia		pm [(1)]		
Regno Unito		pm		
TAC		pm		
(1)	Di cui pm tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione (PLE/*3AX4-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.			
Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito. Acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)				
Unione		pm		

Tabella 80				
Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Francia		pm	TAC precauzionale	
Irlanda		pm		
Unione		pm		
Regno Unito		pm		
TAC		pm		

Tabella 81				
Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	7a (PLE/07A.)
Belgio		pm	TAC analitico	
Francia		pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda		pm		
Paesi Bassi		pm		
Unione		pm		
Regno Unito		pm		
TAC		pm		

Tabella 82				
Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio		pm	TAC analitico	
Francia		pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del	

			presente regolamento
Unione		pm	
Regno Unito		pm	
TAC		pm	

Tabella 83			
Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 84			
Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio	pm (1)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Francia	pm (1)		
Irlanda	pm (1)		
Paesi Bassi	pm (1)		
Unione	pm (1)		
Regno Unito	pm (1)		
TAC	pm (1)		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta della passera di mare.		

Tabella 85			
Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
Spagna	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 86			
Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	Zona:	7 (POL/07.)
Belgio	pm (1)	TAC precauzionale	
Spagna	pm (1)		
Francia	pm (1)		

Irlanda	pm	(1)
Unione	pm	(1)
Regno Unito	pm	(1)
TAC	pm	

(1) Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

Tabella 87

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a (POK/2C3A4)
Belgio	pm (1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	pm (1)		
Germania	pm (1)		
Francia	pm (1)		
Paesi Bassi	pm (1)		
Svezia	pm (1)		
Unione	pm (1)		
Norvegia	pm (2)		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/*6AN58).

(2) Di cui pm tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:
Acque norvegesi della zona 4 (POK/*04N-)

Unione	pm

Tabella 88

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 (POK/56-14)
Germania	pm (1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm (1)		
Irlanda	pm (1)		
Unione	pm (1)		
Norvegia	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (POK/*2AC4C).

Tabella 89

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/4N-S62)

Svezia	pm	(1)	TAC analitico
Unione	pm		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

Tabella 90

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 91

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio *Scophthalmus maximus* e *Scophthalmus rhombus*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (T/B/2AC4-C)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 92

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SRX/2AC4-C)
Belgio	pm	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale	
Danimarca	pm	(1)(2)(3)		
Germania	pm	(1)(2)(3)		
Francia	pm	(1)(2)(3)(4)		
Paesi Bassi	pm	(1)(2)(3)(4)		
Unione	pm	(1)(3)		
Regno Unito	pm	(1)(2)(3)(4)		
TAC	pm	(3)		

(1) Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2) Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture tenute a bordo per bordata di pesca. Questa condizione si applica esclusivamente ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Questa disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che è stato mantenuto nella legislazione del Regno Unito.

(3) Non si applica alla razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 18 e 53 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente.

Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Tabella 93

Specie:	Razze *Rajiformes*			Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (SRX/03A-C.)
Danimarca		pm	(1)	TAC precauzionale	
Svezia		pm	(1)		
Unione		pm	(1)		
TAC		pm			

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

Tabella 94

Specie:	Razze *Rajiformes*			Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgio		pm	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale	
Estonia		pm	(1)(2)(3)(4)		
Francia		pm	(1)(2)(3)(4)		
Germania		pm	(1)(2)(3)(4)		
Irlanda		pm	(1)(2)(3)(4)		
Lituania		pm	(1)(2)(3)(4)		
Paesi Bassi		pm	(1)(2)(3)(4)		
Portogallo		pm	(1)(2)(3)(4)		
Spagna		pm	(1)(2)(3)(4)		
Unione		pm	(1)(2)(3)(4)		
Regno Unito		pm	(1)(2)(3)(4)		
TAC		pm	(3)(4)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 18 e 53 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo

(*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Le catture di questa specie nella zona 7e sono imputate ai quantitativi previsti in tale TAC distinto (RJU/7DE.). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente nelle zone 6a, 6b, 7a-c e 7f-k non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie.

(4) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie. Nei limiti di questi contingenti, nelle zone 7f e 7g non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli (RJE/7FG.) superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza dagli occhi piccoli *Raja microocellata*	Zona:	7f e 7g (RJE/7FG.)
Belgio	pm		TAC precauzionale
Estonia	pm		
Francia	pm		
Germania	pm		
Irlanda	pm		
Lituania	pm		
Paesi Bassi	pm		
Portogallo	pm		
Spagna	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato con il seguente codice: (RJE/*07D.). Questa condizione speciale lascia impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 18 e 53 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.

Tabella 95

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	7d (SRX/07D.)
Belgio	pm	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale	
Francia	pm	(1)(2)(3)(4)		
Paesi Bassi	pm	(1)(2)(3)(4)		
Unione	pm	(1)(2)(3)(4)		
Regno Unito	pm	(1)(2)(3)(4)		
TAC	pm	(4)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*)

(RJN/*2AC4C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*).

(4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Le catture di questa specie sono imputate ai quantitativi previsti in tale TAC distinto (RJU/7DE.).

Tabella 96

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*			Zona:	7d e 7e (RJU/7DE.)
	Belgio	pm	(1)	TAC precauzionale	
	Estonia	pm	(1)		
	Francia	pm	(1)		
	Germania	pm	(1)		
	Irlanda	pm	(1)		
	Lituania	pm	(1)		
	Paesi Bassi	pm	(1)		
	Portogallo	pm	(1)		
	Spagna	pm	(1)		
	Unione	pm	(1)		
	Regno Unito	pm	(1)		
	TAC	pm	(1)		

(1) Gli esemplari possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per i pescherecci dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 18 e 53 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

Tabella 97

Specie:	Razze *Rajiformes*			Zona:	Acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
Belgio		pm	(1)(2)	TAC precauzionale	
Francia		pm	(1)(2)		
Portogallo		pm	(1)(2)		
Spagna		pm	(1)(2)		
Unione		pm	(1)(2)		
Regno Unito		pm	(1)(2)		
TAC		pm	(2)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Tale specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte da questo TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 18 e 53 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente con i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli riportati di seguito:

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*	Zona:	Acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
Belgio	0		TAC precauzionale
Francia	13		
Portogallo	10		
Spagna	10		

Unione	33		
Regno Unito	0		
TAC	33		
Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*	Zona:	Acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
Belgio	0		TAC precauzionale
Francia	20		
Portogallo	15		
Spagna	15		
Unione	50		
Regno Unito	0		
TAC	50		

Tabella 98

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (GHL/2A-C46)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm		
Estonia	pm		
Spagna	pm		
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Lituania	pm		
Polonia	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 99

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*		Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4 (MAC/2A34.)
Belgio	pm	(1)(2)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	pm	(1)(2)		
Germania	pm	(1)(2)		
Francia	pm	(1)(2)		
Paesi Bassi	pm	(1)(2)		
Svezia	pm	(1)(2)(3)		
Unione	pm	(1)(2)		
Norvegia	Non pertinente	(4)		
Regno Unito	Non pertinente	(1)(2)		

TAC	Non pertinente

(1) Condizione speciale: fino al 60 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14).

(2) Nei limiti di questi contingenti, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	pm	pm
Danimarca	pm	pm
Germania	pm	pm
Francia	pm	pm
Paesi Bassi	pm	pm
Svezia	pm	pm
Unione	pm	pm

(3) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

pm

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

(4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

pm

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

pm

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c	4b	4c	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2AX14)
Belgio	pm	pm	pm	pm	pm
Danimarca	pm	pm	pm	pm	pm
Germania	pm	pm	pm	pm	pm
Francia	pm	pm	pm	pm	pm
Paesi Bassi	pm	pm	pm	pm	pm
Svezia	pm	pm	pm	pm	pm
Unione	pm	pm	pm	pm	pm
Regno Unito	pm	Non pertinente	pm	pm	Non pertinente
Norvegia	pm	pm	pm	pm	pm

Tabella 100

Specie:	Sgombro	Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

Scomber scombrus			(MAC/2CX14-)
Germania	pm	(1)	TAC analitico
Spagna	pm	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Estonia	pm	(1)	
Francia	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Lettonia	pm	(1)	
Lituania	pm	(1)	
Paesi Bassi	pm	(1)	
Polonia	pm	(1)	
Unione	pm	(1)	
Norvegia	pm	(2)(3)	
Isole Fær Øer	pm	(4)	
Regno Unito	Non pertinente	(1)	
TAC	Non pertinente		

(1)	Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).
(2)	Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).
(3)	La Norvegia può pescare il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, a titolo di limite di accesso (MAC/*N5630) a nord di 56° 30' N. I quantitativi non imputati conformemente alla nota (2) sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia. pm
(4)	Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° N (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque del Regno Unito della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 1° agosto al 31 dicembre	Acque norvegesi della zona 2a	Acque delle Isole Fær Øer
	(MAC/*4A-UK)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Germania	pm	pm	pm
Spagna	pm	pm	pm
Estonia	pm	pm	pm
Francia	pm	pm	pm
Irlanda	pm	pm	pm
Lettonia	pm	pm	pm
Lituania	pm	pm	pm
Paesi Bassi	pm	pm	pm
Polonia	pm	pm	pm
Unione	pm	pm	pm
Regno Unito	Non pertinente	pm	pm

Tabella 101			
Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	pm (1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm (1)		
Portogallo	pm (1)		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		
(1)	Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.		
Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: 8b (MAC/*08B.)			
Spagna	pm		
Francia	pm		
Portogallo	pm		

Tabella 102			
Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A4A-N)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Tabella 103			
Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SOL/24-C.)
Belgio	pm	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm (1)		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
(1)	Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*4-EU.).		

Tabella 104			
Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)

Irlanda	pm	TAC precauzionale
Unione	pm	
Regno Unito	pm	
TAC	pm	

Tabella 105			
Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7a (SOL/07A.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 106			
Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7d (SOL/07D.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 107			
Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7e (SOL/07E.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 108			
Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7f e 7g (SOL/7FG.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		

TAC	pm

Tabella 109			
Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Tabella 110				
Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*		Zona:	3a (SPR/03A.)
Danimarca	0	(1)(2)(3)	TAC analitico	
Germania	0	(1)(2)(3)		
Svezia	0	(1)(2)(3)		
Unione	0	(1)(2)(3)		
TAC	0	(2)		

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

(3) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Tabella 111				
Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SPR/2AC4-C)
Belgio	0	(1)(2)	TAC analitico	
Danimarca	0	(1)(2)		
Germania	0	(1)(2)		
Francia	0	(1)(2)		
Paesi Bassi	0	(1)(2)		
Svezia	0	(1)(2)(3)		
Unione	0	(1)(2)		
Norvegia	0	(1)		
Isole Fær Øer	0	(1)(4)		
Regno Unito	0	(1)		
TAC	0	(1)		

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

(2)	Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(3)	Compresi i cicerelli.
(4)	Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

Tabella 112

Specie:	Spratto *Sprattus sprattus*			Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	0	(1)		TAC analitico	
Danimarca	0	(1)			
Germania	0	(1)			
Francia	0	(1)			
Paesi Bassi	0	(1)			
Unione	0	(1)			
Regno Unito	0	(1)			
TAC	0	(1)			

(1)	Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

Tabella 113

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*			Zona:	6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio	pm	(1)(2)		TAC analitico	
Germania	pm	(1)(2)		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	pm	(1)(2)		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	(1)(2)			
Irlanda	pm	(1)(2)			
Paesi Bassi	pm	(1)(2)			
Portogallo	pm	(1)(2)			
Unione	pm	(1)(2)			
Regno Unito	pm	(1)(2)			
TAC	pm	(1)(2)			

(1)	Non deve essere oggetto di pesca mirata nelle acque del Regno Unito finché non sia stato eliminato il divieto previsto dalla legislazione del Regno Unito (comprese le condizioni di licenza).
(2)	Nelle acque dell'Unione è rispettata una taglia massima di riferimento per la conservazione di 100 cm e gli esemplari superiori a tale taglia catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.

Tabella 114

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.			Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	pm	(1)		TAC precauzionale	
Danimarca	pm	(1)			
Germania	pm	(1)(2)			
Spagna	pm	(1)			
Francia	pm	(1)(2)			

Irlanda	pm	(1)
Paesi Bassi	pm	(1)(2)
Portogallo	pm	(1)
Svezia	pm	(1)
Unione	pm	
Norvegia	pm	(3)
Regno Unito	pm	(1)(2)
TAC	pm	

(1)	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(2)	Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nella divisione 7d può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).
(3)	Non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d.

Tabella 115

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.			Zona:	Acque del Regno Unito delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2A-14)
Danimarca		pm	(1)(2)(4)	TAC analitico	
Germania		pm	(1)(2)(3)(4)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna		pm	(1)(4)(6)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia		pm	(1)(2)(3)(4)(6)		
Irlanda		pm	(1)(2)(4)		
Paesi Bassi		pm	(1)(2)(3)(4)		
Portogallo		pm	(1)(4)(6)		
Svezia		pm	(1)(2)(4)		
Unione		pm	(1)(4)		
Isole Fær Øer		pm	(1)(5)		
Regno Unito		pm	(1)(2)(3)(4)		
TAC		pm			

(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di suri/sugarelli.
(2)	Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente utilizzato nelle acque del Regno Unito della zona 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).
(3)	Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota (3) di cui sopra, le catture accessorie di pesci tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*07D.).
(4)	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(5)	Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.
(6)	Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota (3) di cui sopra, le catture accessorie di pesci tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*08C2).

Tabella 116			
Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	Zona:	8c (JAX/08C.)
Spagna	pm [(1)(2)]	TAC analitico	
Francia	pm [(1)]	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	pm [(1)(2)]	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm [(1)]		
TAC	pm		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di suri/sugarelli.		
(2)	Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).		

Tabella 117					
Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse *Trisopterus esmarkii*			Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NOP/2A3A4.)
Anno	**2024**		**2025**		TAC analitico
Danimarca	pm	[(1)(3)]	pm	[(1)(6)]	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	pm	[(1)(2)(3)]	pm	[(1)(2)(6)]	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	pm	[(1)(2)(3)]	pm	[(1)(2)(6)]	
Unione	pm	[(1)(3)]	pm	[(1)(6)]	
Norvegia	pm	[(4)]	pm	[(4)]	
Isole Fær Øer	pm	[(5)]	pm	[(5)]	
Regno Unito	pm	[(2)(3)]	pm	[(2)(6)]	
TAC	pm		pm		
(1)	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.				
(2)	Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.				
(3)	Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2024.				
(4)	Deve essere utilizzata una griglia di selezione.				
(5)	Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % di catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.				
(6)	Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025.				

Tabella 118			
Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (I/F/04-N.)
Svezia	pm [(1)(2)]	TAC precauzionale	
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.		
(2)	Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):		

	pm	

Tabella 119			
Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 6 e 7 (OTH/67-EU)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	pm (1)		
TAC	Non pertinente		
(1)	Da pescare esclusivamente con palangari.		

Tabella 120			
Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (OTH/04-N.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	Non pertinente (1)		
Unione	pm (2)		
TAC	Non pertinente		
(1)	Contingente di "Altre specie" assegnato a un livello consuetudinario dalla Norvegia alla Svezia.		
(2)	Specie non coperte da altri TAC.		

Tabella 121			
Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/46AN-EU)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	pm (1)(2)		
Isole Fær Øer	pm		
TAC	Non pertinente		
(1)	Limitatamente alla zona 4 (OTH/*4-EU).		
(2)	Specie non coperte da altri TAC.		

PARTE C

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento sono indicati di seguito.

Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, zone 6, 7 e 8; pesci tamburo, zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 razze, acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, acque dell'Unione della zona 7d; razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona 7.

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Tabella 1

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	pm		TAC analitico	
Danimarca	pm			
Germania	pm			
Spagna	pm			
Francia	pm			
Irlanda	pm			
Paesi Bassi	pm			
Polonia	pm			
Portogallo	pm			
Finlandia	pm			
Svezia	pm			
Unione	pm			
Regno Unito	pm			
Isole Fær Øer	pm	(1)		
Norvegia	pm	(2)		
TAC	pm			

(1) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(2) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

	pm
zone 2 e 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)	
Belgio	pm
Danimarca	pm
Germania	pm
Spagna	pm
Francia	pm
Irlanda	pm
Paesi Bassi	pm
Polonia	pm
Portogallo	pm
Finlandia	pm
Svezia	pm

Tabella 2

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/1N2AB.)
Germania	pm		TAC analitico	

Grecia	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Irlanda	pm	
Francia	pm	
Portogallo	pm	
Unione	pm	
TAC	Non pertinente	

Tabella 3

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (COD/N1GL14)
Germania	pm (1)	TAC analitico	
Unione	pm (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

(1) Non può essere pescato dal 1° marzo al 31 maggio nella "zona di gestione Kleine Bank" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	65° 00' N	38° 00' O
2	65° 00' N	35° 15' O
3	64° 00' N	35° 15' O
4	64° 00' N	38° 00' O

Tabella 4

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	pm (1)(2)	TAC analitico	
Spagna	pm (1)(2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm (1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	pm (1)(2)		
Portogallo	pm (1)(2)		
Altri Stati membri	pm (1)(2)(3)		
Unione	pm (1)(2)		
TAC	Non pertinente		

(1) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(2) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino si aggiungono al contingente di merluzzo bianco.

(3) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).

Tabella 5

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino *Gadus morhua* e *Melanogrammus*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (C/H/05B-F.)

	aeglefinus	
Germania	pm	TAC analitico
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente	

		Tabella 6		
Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.		Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN)
Unione	pm	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Condizione speciale: il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.			
(2)	Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.			
	pm			

		Tabella 7		
Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.		Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	pm	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Condizione speciale: il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.			
(2)	Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.			
	pm			

		Tabella 8		
Specie:	Capelin *Mallotus villosus*		Zona:	2b (CAP/02B.)
Unione	pm		TAC analitico	
TAC	pm			

		Tabella 9		
Specie:	Capelin *Mallotus villosus*		Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	0		TAC analitico	
Germania	0		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	

Svezia	0		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Tutti gli Stati membri	0	(1)	
Unione	0	(2)	
Norvegia	0	(2)	

TAC	Non pertinente
(1)	Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).
(2)	Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2024 e il 15 aprile 2025.

Tabella 10

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (HAD/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC	Non pertinente

Tabella 11

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm (1)		

TAC	Non pertinente
(1)	Catture accessorie inevitabili di argentina da imputare a questo contingente.

Tabella 12

Specie:	Molva e molva azzurra *Molva molva* e *molva dypterygia*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC	pm
(1)	Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): pm

Tabella 13			
Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm		
Isole Fær Øer	pm		
TAC	Non pertinente		

Tabella 14			
Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Tabella 15			
Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (POK/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Tabella 16			
Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (POK/1/2INT)
Unione	pm	TAC analitico	
TAC	Non pertinente		

Tabella 17			
Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (POK/05B-F.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		

TAC	Non pertinente

Tabella 18			
Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	pm [(1)]	TAC analitico	
Unione	pm [(1)]	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
[(1)]	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

Tabella 19			
Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (GHL/1/2INT)
Unione	pm [(1)]	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		
[(1)]	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

Tabella 20			
Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Germania	pm [(1)]	TAC analitico	
Unione	pm [(1)]	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm [(1)]	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
[(1)]	Da pescare a sud di 68° N.		

Tabella 21			
Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (GHL/5-14GL)
Germania	pm	TAC analitico	
Unione	pm [(1)]	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Isole Fær Øer	pm		
TAC	Non pertinente		
[(1)]	La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei pescherecci contemporaneamente.		

Tabella 22			
Specie:	Scorfano atlantico *Sebastes mentella*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (REB/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitico	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	

Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Portogallo	pm	
Unione	pm	
TAC	Non pertinente	

Tabella 23			
Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (RED/1/2INT)
Unione	pm (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Può essere prelevato solo dal 1° luglio al 31 dicembre. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture tenute a bordo.		

Tabella 24			
Specie:	Scorfani (pelagici) *Sebastes* spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	pm (1)(2)(3)	TAC analitico	
Francia	pm (1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm (1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm (1)(2)		
Isole Fær Øer	pm (1)(2)(4)		
TAC	Non pertinente		

(1) Può essere prelevato soltanto dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2) Può essere pescato soltanto nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64° 45' N	28° 30' O
2	62° 50' N	25° 45' O
3	61° 55' N	26° 45' O
4	61° 00' N	26° 30' O
5	59° 00' N	30° 00' O
6	59° 00' N	34° 00' O
7	61° 30' N	34° 00' O
8	62° 50' N	36° 00' O
9	64° 45' N	28° 30' O

(3) Condizione speciale: questo contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(4) Può essere pescato soltanto nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

Tabella 25			
Specie:	Scorfani (demersali) *Sebastes* spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/N1G14D)
Germania	pm (1)	TAC analitico	
Francia	pm (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC	Non pertinente
(1)	Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59° 15' N	54° 26' O
2	59° 15' N	44° 00' O
3	59° 30' N	42° 45' O
4	60° 00' N	42° 00' O
5	62° 00' N	40° 30' O
6	62° 00' N	40° 00' O
7	62° 40' N	40° 15' O
8	63° 09' N	39° 40' O
9	63° 30' N	37° 15' O
10	64° 20' N	35° 00' O
11	65° 15' N	32° 30' O
12	65° 15' N	29° 50' O

Tabella 26

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (RED/05B-F.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm		

TAC	Non pertinente

Tabella 27

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	pm (1)	TAC analitico	
Francia	pm (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC	Non pertinente
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 28

Specie:	Altre specie(1)	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC	Non pertinente
(1)	Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Tabella 29			
Specie:	Pesci piatti	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Tabella 30			
Specie:	Catture accessorie[1]	Zona:	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	0	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
[1]	Le catture accessorie di granatieri (*Macrourus* spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).		

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE – ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Tabella 1				
Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione		pm (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		pm (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.			

Tabella 2				
Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione		pm (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		pm (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.			

Tabella 3				
Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia		pm (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania		pm (1)		
Lettonia		pm (1)		
Lituania		pm (1)		
Polonia		pm (1)		
Spagna		pm (1)		
Francia		pm (1)		
Portogallo		pm (1)		
Unione		pm (1)		
TAC		pm (1)		
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00:00 UTC del 1° gennaio e le ore 24:00 UTC del 31 marzo. Durante tale periodo questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.			

Tabella 4				
Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*		Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione		pm (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		pm (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 5			
Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	pm	TAC analitico	
Lettonia	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm		
TAC	pm		

Tabella 6				
Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*		Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	pm	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 7				
Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*		Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	pm	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 8				
Specie:	Totano *Illex illecebrosus*		Zona:	Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	pm	(1)	TAC analitico	
Lettonia	pm	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	pm	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	pm	(1)		
Altri Stati membri	pm	(1)(2)		
Unione	pm	(1)(3)		
TAC	pm			

(1)	Nessun peschereccio può praticare la pesca del totano tra le ore 00:00 UTC del 1° gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.
(2)	Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).
(3)	Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota spettante all'Unione non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Tabella 9			
Specie:	Limanda a coda gialla *Limanda ferruginea*	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	pm [(1)]	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
[(1)]	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, se all'Unione viene assegnato un contingente "Altri", una volta esaurito il contingente "Altri" il limite per le catture accessorie è fissato ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		

Tabella 10			
Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione	pm [(1)]	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm [(1)]	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
[(1)]	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		

Tabella 11			
Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	NAFO 3LNO[(1)(2)] (PRA/N3LNOX)
Estonia	pm [(3)]	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	pm [(3)]		
Lituania	pm [(3)]		
Polonia	pm [(3)]		
Spagna	pm [(3)]		
Portogallo	pm [(3)]		
Unione	pm [(3)]		
TAC	pm [(3)]		

[(1)] Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47° 20' 00" N	46° 40' 00" O
2	47° 20' 00" N	46° 30' 00" O
3	46° 00' 00" N	46° 30' 00" O
4	46° 00' 00" N	46° 40' 00" O

[(2)] La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	46° 00' 00" N	47° 49' 00" O
2	46° 25' 00" N	47° 27' 00" O
3	46° 42' 00" N	47° 25' 00" O
4	46° 48' 00" N	47° 25' 50" O
5	47° 16' 50" N	47° 43' 50" O

[(3)] Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 12			
Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	NAFO 3M[1] (PRA/*N3M.)
TAC	Non pertinente [2]	TAC analitico	

[1] I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47° 20' 00" N	46° 40' 00" O
2	47° 20' 00" N	46° 30' 00" O
3	46° 00' 00" N	46° 30' 00" O
4	46° 00' 00" N	46° 40' 00" O

La pesca del gamberetto è inoltre vietata dal 1° giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47° 55' 00" N	45° 00' 00" O
2	47° 30' 00" N	44° 15' 00" O
3	46° 55' 00" N	44° 15' 00" O
4	46° 35' 00" N	44° 30' 00" O
5	46° 35' 00" N	45° 40' 00" O
6	47° 30' 00" N	45° 40' 00" O
7	47° 55' 00" N	45° 00' 00" O

[2] Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	pm
Estonia	pm
Spagna	pm
Lettonia	pm
Lituania	pm
Polonia	pm
Portogallo	pm

Tabella 13			
Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	pm		
Spagna	pm		
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Tabella 14			
Specie:	Razze *Rajidae*	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	pm	TAC analitico	
Lituania	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Tabella 15			
Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Tabella 16			
Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	pm (1)	TAC analitico	
Germania	pm (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	pm (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	pm (1)		
Spagna	pm (1)		
Portogallo	pm (1)		
Unione	pm (1)		
TAC	pm (1)		
(1)	Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1° luglio non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio: pm		

Tabella 17			
Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm		

Tabella 18			
Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	Sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K (RED/N1F3K.)
Lettonia	pm [(1)]	TAC analitico	
Lituania	pm [(1)]	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm [(1)]	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm [(1)]		
[(1)]	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		

Tabella 19			
Specie:	Musdea americana *Urophycis tenuis*	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm [(1)]	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm		
[(1)]	Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti della NAFO conferma che il TAC è di pm tonnellate, i contingenti corrispondenti dell'Unione e degli Stati membri sono fissati come segue: Spagna pm Portogallo pm Unione pm		

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Tabella 1			
Specie:	Pesce vela *Istiophorus albicans*	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O (SAI/AE45W)
TAC	pm	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Tabella 2			
Specie:	Pesce vela *Istiophorus albicans*	Zona:	Oceano Atlantico, a ovest di 45° O (SAI/AW45W)
TAC	pm	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Tabella 3			
Specie:	Marlin azzurro *Makaira nigricans*	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	pm	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm		
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Tabella 4			
Specie:	Verdesca *Prionace glauca*	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
Irlanda	pm	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	pm		
Francia	pm		
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Tabella 5			
Specie:	Verdesca *Prionace glauca*	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (BSH/AS05N)
TAC	pm	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.		

Tabella 6			
Specie:	Marlin bianco *Tetrapturus albidus*	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	pm	TAC analitico	

Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm	

Tabella 7			
Specie:	Alalunga (del nord) *Thunnus alalunga*	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	pm	TAC analitico	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm		
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm [(1)(2)]		
TAC	pm		

(1)	Il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è pm.
(2)	Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito (ALB/*AN05N-UK) non può essere pescato un quantitativo superiore a: pm.

Tabella 8			
Specie:	Alalunga (australe) *Thunnus alalunga*	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	pm		
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm		

Tabella 9			
Specie:	Alalunga (tonno bianco del Mediterraneo) *Thunnus alalunga*	Zona:	Mar Mediterraneo (ALB/MED)
Grecia	pm	TAC analitico	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Croazia	pm		
Italia	pm		
Cipro	pm		
Malta	pm		
Unione	pm		
TAC	pm [(1)(2)(3)]		

(1)	Al fine di proteggere i giovanili di pesce spada, ai pescherecci con palangaro dediti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo si applica tra l'altro un periodo di divieto dal 1° ottobre al 30 novembre. Il tonno bianco del Mediterraneo non può inoltre essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei seguenti periodi: - Grecia, Croazia, Italia e Cipro: dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 1° al 31 marzo; - Spagna, Francia e Malta: dal 1° gennaio al 31 marzo.
(2)	Ciascuno Stato membro limita il numero dei propri pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno bianco del Mediterraneo al numero di pescherecci autorizzati a pescare questa specie nel 2017. A questo limite di capacità gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 10 %.
(3)	Condizione speciale: le catture accessorie di tonno bianco del Mediterraneo devono essere imputate a questo

contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-BC).Le catture di esemplari morti di tonno bianco del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-SR).

Tabella 10			
Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*	Zona:	Oceano Atlantico (YFT/ATLANT)
TAC	pm (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Le catture di tonno albacora effettuate da pescherecci a cianciolo (YFT/*ATLPS) e pescherecci con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ATLLL) sono comunicate separatamente.		

Tabella 11			
Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	pm (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm (1)		
Portogallo	pm (1)		
Unione	pm (1)		
TAC	pm (1)		
(1)	Le catture di tonno obeso effettuate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. Per questi pescherecci gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente.		

Tabella 12			
Specie:	Tonno rosso *Thunnus thynnus*	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	pm (4)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Grecia	pm		
Spagna	pm (2)(4)		
Francia	pm (2)(3)(4)		
Croazia	pm (6)		
Italia	pm (4)(5)		
Malta	pm (4)		
Portogallo	pm		
Altri Stati membri	pm (1)		
Unione	pm (2)(3)(4)(5)		
TAC	pm		
(1)	Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).		
(2)	Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301): Spagna pm Francia pm Unione pm		
(3)	Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641): Francia pm Unione pm		

(4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	pm
Francia	pm
Italia	pm
Cipro	pm
Malta	pm
Unione	pm

(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	pm
Unione	pm

(6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia	pm
Unione	pm

Tabella 13

Specie:	Squalo mako *Isurus oxyrinchus*			Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SMA/AS05N)
Unione		pm	(1)(2)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		pm	(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Contingente fissato ai fini dell'applicazione di un limite di detenzione dell'Unione per questo stock.

(2) Esclusivamente per le catture accessorie.

Tabella 14

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*			Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna		pm	(2)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo		pm	(2)		
Altri Stati membri		pm	(1)(2)		
Unione		pm			
TAC		pm			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(2) Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

Tabella 15

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*			Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna		pm	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo		pm	(1)		
Unione		pm			
TAC		pm			

(1) Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

Tabella 16			
Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona: Mar Mediterraneo (SWO/MED)
Croazia	pm	(1)(2)	TAC analitico
Cipro	pm	(1)(2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Spagna	pm	(1)(2)	
Francia	pm	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Grecia	pm	(1)(2)	
Italia	pm	(1)(2)	
Malta	pm	(1)(2)	
Unione	pm	(1)(2)	
TAC	pm		

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.

(2) Condizione speciale: le catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-BC). Le catture accessorie di esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-SR).

ALLEGATO IE

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC stabiliti nel presente allegato non sono assegnati alle parti contraenti della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti della SEAFO il momento in cui si dovranno interrompere le attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Tabella 1			
Specie:	Berici *Beryx* spp.	Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	pm [(1)]	TAC precauzionale	
[(1)]	Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di pm tonnellate (ALF/*F47NA).		

Tabella 2			
Specie:	Granchi rossi di fondale *Chaceon* spp.	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1[(1)] (GER/F47NAM)
TAC	pm [(1)]	TAC precauzionale	
[(1)]	Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue: – a ovest, dal meridiano di longitudine 0° E, – a nord, dal parallelo di latitudine 20° S, – a sud, dal parallelo di latitudine 28° S, e – a est, dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.		

Tabella 3			
Specie:	Granchi rossi di fondale *Chaceon* spp.	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC	pm	TAC precauzionale	

Tabella 4			
Specie:	Moro oceanico *Dissostichus eleginoides*	Zona:	Sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	pm	TAC precauzionale	

Tabella 5			
Specie:	Moro oceanico *Dissostichus eleginoides*	Zona:	SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
TAC	pm	TAC precauzionale	

Tabella 6			
Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1[(1)] (ORY/F47NAM)
TAC	pm [(2)]	TAC precauzionale	
[(1)]	Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue: – a ovest, dal meridiano di longitudine 0° E, – a nord, dal parallelo di latitudine 20° S, – a sud, dal parallelo di latitudine 28° S, e – a est, dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.		
[(2)]	Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di quattro tonnellate (ORY/*F47NA).		

Tabella 7			
Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	TAC precauzionale	

Tabella 8			
Specie:	Pentaceri australi *Pseudopentaceros* spp.	Zona:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm	TAC precauzionale	

ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE – ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:	Tonno australe *Thunnus maccoyii*		Zona:	Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)
Unione	pm	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm			
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			

ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Tabella 1				
Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*		Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (BET/F7120S)
Portogallo	pm	(1)	TAC precauzionale	
Spagna	pm	(1)		
Unione	pm	(1)		
TAC	Non pertinente	(1)		
(1)	Questo contingente può essere pescato unicamente da pescherecci operanti con palangaro.			

Tabella 2				
Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	pm		TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente			

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Tabella 1			
Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (TOT/SPR-RB)
TAC	Da fissare [(1)]	TAC precauzionale	

[(1)] TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 60 giorni consecutivi che può avvenire in qualsiasi momento tra il 1° maggio e il 15 novembre 2024. Dal 1° al 15 novembre 2024 i palangari sono calati solo di notte e tutte le attività di pesca cessano immediatamente qualora si verifichi la morte:

a) di una delle seguenti specie: albatro urlatore (*Diomedea exulans*), albatro testagrigia (*Thalassarche chrysostoma*), albatro sopracciglio nero (*Thalassarche melanophris*), petrello grigio (*Procellaria cinerea*), petrello piumoso (*Pterodroma colais*); o

b) di tre esemplari di una qualsiasi delle seguenti specie: albatro mantochiaro (*Phoebetria palpebrata*), ossifraga del sud (*Macronectes giganteus*) e ossifraga del nord (*Macronectes halli*).

La pesca è inoltre limitata a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 120 cale. I palangari sono calati ad una distanza di almeno 3 miglia nautiche gli uni dagli altri e non in zone precedentemente utilizzate da palangari nell'ultimo anno civile. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 120 cale/retate durante la bordata, se ciò si verifica prima. La pesca è limitata a profondità comprese tra 600 m e 2 500 m ed è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:

- NO 50° 30' S, 136° E
- NE 50° 30' S, 140° 30' E
- Rientranza orientale 52° 45' S, 140° 30' E
- Angolo orientale 52° 45' S, 145° 30' E
- SE 54° 50' S, 145° 30' E
- SO 54° 50' S, 136° E

Tabella 2			
Specie:	Sugarello cileno *Trachurus murphyi*	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Paesi Bassi	Da fissare	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	Da fissare	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	Da fissare		
Unione	Da fissare		
TAC	Da fissare		

ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

[La tabella 2 del presente allegato sarà aggiornata previo accordo tra gli Stati membri sull'assegnazione del contingente dell'Unione relativo al tonno obeso nella zona di competenza della IOTC.]

Tabella 1				
Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*		Zona:	Zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Francia	27 736		TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Italia	2 367			
Spagna	42 943			
Portogallo	100	(1)		
Unione	73 146			
TAC	Non pertinente			
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			

Tabella 2				
Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*		Zona:	Zona di competenza della IOTC (BET/IOTC)
Francia	pm		TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Italia	pm			
Spagna	pm			
Portogallo	pm	(1)		
Unione	17 010			
TAC	Non pertinente			
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			

ALLEGATO IK

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Tabella 1			
Specie:	Squalo portoghese *Centroscymnus coelolepis*	Zona:	Sottozona SIOFA 2[1] (CYO/F517S2)
TAC	767,6 [2][3]	TAC precauzionale	
[1]	Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 delimitate: - a sud, dal parallelo di latitudine 36° 00' S, - a est, dal meridiano di longitudine 49° 00' E, - a ovest, dal meridiano di longitudine 40° 00' E, - a nord, dalle zone economiche esclusive adiacenti.		
[2]	Il quantitativo autorizzato di catture accessorie sopra indicato non è ripartito tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita.		
[3]	Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo quantitativo autorizzato di catture accessorie non è consentita la pesca diretta. Una volta esaurito il quantitativo autorizzato di catture accessorie, il segretariato del SIOFA ne dà notifica alle parti contraenti. Allorché ricevono la notifica dell'esaurimento del quantitativo autorizzato di catture accessorie, gli Stati membri garantiscono che i loro pescherecci operanti nella sottozona 2 SIOFA non abbiano a bordo esemplari di squalo portoghese per il resto dell'anno. Dopo la notifica dell'esaurimento del quantitativo autorizzato di catture accessorie da parte del segretariato del SIOFA, tale divieto di detenzione si applica a qualunque palangaro calato in mare. I pescherecci con palangaro in mare al momento del ricevimento della notifica possono trattenere gli esemplari di squalo portoghese morti al momento del salpamento, ma devono rilasciare tutti gli esemplari vivi attaccati al palangaro.		

Tabella 2			
Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.	Zona:	Zona di Del Cano[1] (TOT/F517DC)
Unione	18,33 [2]	TAC precauzionale	
TAC	55 [2]		
[1]	Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 delimitate: - a nord, dal parallelo di latitudine 44° 00' S, se ad ovest del meridiano 44° 09' E, e dal parallelo di latitudine 43° 30' S, se ad est del meridiano 44° 09' E - a sud, dal parallelo di latitudine 45° 00' S, - a ovest e a est, dalle zone economiche esclusive adiacenti.		
[2]	Può essere pescato unicamente da pescherecci aventi a bordo osservatori e operanti con palangaro nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2023 e il 30 novembre 2024. I palangari non hanno di più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri. Le catture effettuate da pescherecci che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di *Dissostichus* spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite, il peschereccio non è più autorizzato a pescare nella zona di Del Cano.		

Tabella 3			
Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.	Zona:	Williams Ridge[1] (TOT/F574WR)
TAC	140 [2]	TAC precauzionale	
[1]	Parte della sottozona FAO 57.4 delimitata dalle coordinate seguenti:		

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 30' 00" S	80° 00' 00" E
2	55° 00' 00" S	80° 00' 00" E
3	55° 00' 00" S	85° 00' 00" E
4	52° 30' 00" S	85° 00' 00" E

[2]	Il TAC sopra indicato non è ripartito tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da pescherecci aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2023 e il 30 novembre 2024. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e le bordate di pesca sono intercalate da un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA. Le catture effettuate da

pescherecci che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di *Dissostichus* spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite, il peschereccio non è più autorizzato a pescare nella zona di Williams Ridge.

Zone protette temporanee

Atlantis Bank

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

Coral

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	41° 00'	42° 00'
2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'
4	41° 00'	44° 00'

Fools Flat

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56' 30"	50° 23'
3	37° 56' 30"	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'

ALLEGATO IL

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*	Zona:	Zona della convenzione IATTC (BET/IATTC)
Unione	500 [(1)]	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		
[(1)]	Questo contingente può essere pescato unicamente da pescherecci operanti con palangaro.		